

CIRCOLARE n. 1/2018

LEGGE DI STABILITÀ 2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la **Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018) in vigore dal 1° gennaio 2018**, di cui si riportano di seguito le principali novità relative al mondo del lavoro.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Ai datori di lavoro privati che, a partire **dall'1/01/2018**, assumono lavoratori con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (esclusi premi / contributi INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro annui.**

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che:

- non abbiano compiuto **30 anni** (entro il 31/12/2018 l'esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto **35 anni**);
- **non siano mai stati occupati a tempo indeterminato** (con lo stesso o con altro datore di lavoro).
Fanno eccezione i rapporti di apprendistato instaurati con altro datore di lavoro che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell'interessato.

Il lavoratore, assunto da altro datore di lavoro con il predetto beneficio, quando cessa il rapporto di lavoro, potrà, se l'incentivo non ha coperto i 36 mesi, consentire ad altri datori di lavoro che lo assumono la prosecuzione dell'agevolazione, fino ad esaurimento, non rilevando più l'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L'esonero si applica:

- per un periodo **massimo di 12 mesi**, fermo restando il limite di 3.000 euro annui, anche in caso di prosecuzione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, **di un contratto di apprendistato professionalizzante in rapporto a tempo indeterminato**, purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione; In tal caso l'incentivo decorre dal mese successivo a quello in cui scade il regime contributivo agevolato previsto per il primo anno di prosecuzione rapporto con passaggio in qualifica dall'art.47 c.7 del D.Lgs. 81/2015;
- anche in caso di trasformazione, successiva all'1/01/2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione. La restituzione piena del contributo addizionale NASPI ricorrerà solamente nei casi di trasformazione del contratto a termine nonché in quelli di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine.

Inoltre, è previsto l'**esonero totale** del versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi / contributi INAIL) a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:

- **attività di alternanza scuola – lavoro** pari almeno al 30% delle ore previste;
- un periodo di **apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero:

- **spetta** ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) o ai licenziamenti collettivi;
- **viene revocato e recuperato se**, nei sei mesi successivi l'assunzione, avviene il licenziamento per GMO del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero;
- non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico / apprendistato / lavoro a chiamata;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni.

Infine, **gli incentivi non spettano**:

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza.

Per l'accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che va verificata con riguardo ai singoli Istituti previdenziali.

MODALITÀ PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Dall'1/07/2018 è previsto il **divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore**, a prescindere dalla tipologia del rapporto instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. L'obiettivo è quello di tutelare il lavoratore che riceva importi inferiori rispetto ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva.

La retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro va corrisposta tramite banca / ufficio postale mediante:

- bonifico;
- strumenti di pagamento elettronico;
- assegno bancario o circolare consegnato;
- anche in contanti, ma solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Le disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:

- instaurati con la Pubblica Amministrazione;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

-

CONGEDO PADRI LAVORATORI DIPENDENTI

Dal 2018 al padre lavoratore dipendente spettano:

- **quattro giornate** (anche non continuative) **di congedo obbligatorio**,
- una giornata di congedo facoltativo, in alternativa alla madre, che espressamente deve rinunciare a un giorno di congedo di maternità.

da fruire entro 5 mesi dalla nascita o dall'ingresso del figlio adottivo / affidatario in famiglia.

Per gli eventi avvenuti nel 2017, i cui congedi sono fruibili anche nel 2018, continuano ad applicarsi le vecchie regole (due giorni di congedo obbligatorio).

Non sono previste sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro nel caso in cui il padre non si avvalga del congedo obbligatorio.

I relativi trattamenti economici pari al 100% della retribuzione, sono:

- a carico dell'INPS,
- ma anticipati dal datore di lavoro (il quale li recupera conguagliandoli nel flusso uniemens).

La domanda di congedo:

- va presentata, dal dipendente solo al datore di lavoro;
- con un preavviso di 15 giorni;
- allegando, per il congedo facoltativo, anche la dichiarazione della madre che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità (la stessa dichiarazione deve essere trasmessa al datore di lavoro di quest'ultima).

I dati relativi al congedo sono comunicati all'INPS dal datore di lavoro tramite il flusso uniemens.

BONUS 80 EURO

Viene incrementata la soglia di reddito per beneficiare del bonus da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati, che non si trovino in una situazione di "incapienza".

Reddito complessivo fino a 24.600 euro

Il bonus spetta nella misura "fissa" di 960 euro annui (80 euro al mese).

Reddito complessivo superiore a 24.600 euro e fino a 26.600 euro

Il bonus spettante viene proporzionalmente ridotto all'aumentare del reddito complessivo.

Il bonus, sia quando spetta in misura "piena" sia quando spetta in misura "ridotta", deve comunque essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI

È innalzato a 4.000 euro il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite decorre **dall'1/01/2019**.

GARANZIA GIOVANI

Attualmente il programma Garanzia Giovani è sospeso in attesa di nuove comunicazioni da parte della Regione Lombardia. Prudenzialmente si consiglia di effettuare comunque la profilazione dei soggetti "NEET", in modo da non precludersi la possibilità futura di eventuale accesso al beneficio.

COLLOCAMENTO DISABILI

A decorrere dall'01/01/2018 i datori di lavoro con organico compreso tra i 15 e i 35 dipendenti dovranno assumere un disabile entro 60 giorni, quindi entro il 02.03.2018.

(In precedenza vi era l'obbligo di assumere un disabile solo se effettuata una nuova assunzione nei successivi 12 mesi.)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Nembro, 23 Gennaio 2018

Marina Carrara
Consulente del Lavoro